Ingannevole indicazione dell'origine o della provenienza di un prodotto. Il reato di "frode in commercio"

*di **Gualtiero Roveda**, avvocato*

I consumatori italiani sono sempre più interessati a conoscere informazioni relative alla qualità, all'origine e alla provenienza dei prodotti alimentari. Vi è, infatti, un bisogno diffuso e condiviso della collettività di disporre di dati chiari, trasparenti e non ingannevoli, per essere posta in condizione di effettuare acquisti in sicurezza e fiducia. Tramite una scelta consapevole, gli acquirenti possono, così, anche premiare paesi e filiere produttive rispettose dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente e della salubrità degli alimenti. Diverse normative europee e italiane riconoscono specifica tutela a tale interesse. In materia, è del 3 luglio scorso il comunicato del MIPAAF che dà notizia del via libera della Commissione Europea al Decreto che renderà obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni suine nei prodotti trasformati come salumi e prosciutti. L'obbligo in questione, in linea con l'attuazione della strategia *Farm to Fork* promossa dalla UE, rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro Paese per la trasparenza nei confronti dei consumatori, dopo gli interventi già effettuati per il pomodoro, la pasta e il riso, il latte UHT, i derivati del latte e i formaggi.

1. IL REATO DI FRODE IN COMMERCIO

La violazione circa l'origine e la provenienza è punita con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato. Quest'ultima più grave ipotesi ricorre, secondo quanto disposto dall'art. 515 del Codice Penale, quando nell'ambito di un'attività commerciale viene consegnato all'acquirente un prodotto per un altro ovvero diverso per origine e/o provenienza rispetto a quanto dichiarato o pattuito. È il caso, ad esempio, di prodotti ortofrutticoli provenienti dall'estero e venduti come italiani, poiché preferiti dai consumatori, oppure di vino prodotto nel nostro Paese venduto come francese.

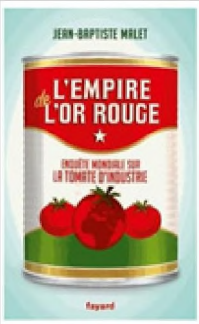

Il finto pomodoro. Venduto come italiano, è prodotto in Cina

È uno degli scandali raccontati in un libro-inchiesta dal giornalista francese Jean Baptiste Malet. Il suo libro, pubblicato in Italia, è stato poi ritirato

Fonte: https://www.dirittiglobali.it/2018/09/il-finto-pomodoro-venduto-come-italiano-e-prodotto-in-cina/

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare con la sanzione penale è quello della buona fede negli scambi commerciali, che fonda il diritto dell'acquirente, consumatore, distributore o intermediario che sia, a non essere vittima di un contratto al quale sia stata data esecuzione sleale. La correttezza è presupposto fondamentale nello scambio dei beni. La sua mancanza produce sfiducia e ostacola lo sviluppo del commercio sia nel mercato interno, sia in quello internazionale.

Non ha alcuna importanza che l'acquirente abbia o meno un danno. Non è un elemento essenziale della struttura del reato. È, pertanto, indifferente che il prezzo pagato corrisponda a quello corrente della merce consegnata o che sia persino inferiore. Non rileva neppure il fatto che fosse facilmente riconoscibile la diversità tra bene chiesto e quello ricevuto.

Il reato è procedibile d'ufficio e l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico.

1.1 L'origine

Nella fattispecie delittuosa in esame, per "origine" si intende il luogo geografico di produzione. Tale elemento acquisisce rilievo quando il consumatore possa attribuire a esso ragioni di particolare apprezzamento per qualità o bontà. Sul punto, la Cassazione ha considerato integrare gli estremi della frode in commercio la vendita di pistacchi con l'indicazione in etichetta, in bella evidenza, di "*sfiziosità siciliane - pistacchi sgusciati*" e, a margine della stessa, con caratteri scarsamente leggibili la dicitura "*ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.*", ritenendo trattarsi per lo più di pistacchi di origine extracomunitaria, verosimilmente turca. L'equivocità del contenuto della etichettatura e, più in generale, le modalità di presentazione del prodotto sono state considerate idonee a ingenerare nel consumatore la ragionevole convinzione di acquistare del pistacchio di provenienza siciliana.

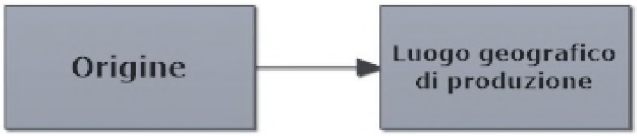

1.2 La provenienza

La diversità per "provenienza" consiste invece nell'indicare il bene come riferibile a un'impresa in grado di offrire particolari garanzie sul prodotto.

Le ipotesi sono essenzialmente due:

- la prima consiste nel distinguere, con un'indicazione originale, un prodotto diverso da quello prospettato: può essere il caso del produttore di vino che utilizzi bottiglie autentiche per commercializzare un vino differente rispetto alle indicazioni dei vitigni riportate in etichetta;
- la seconda ipotesi ricorre nel caso venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa impresa di produzione, come per esempio nell'ipotesi in cui un'azienda vitivinicola venda come proprio vino prodotto da altri.

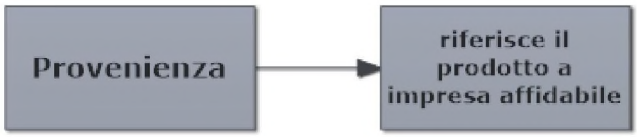

1.3 La consumazione del reato

La commissione dell'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui viene consegnata la cosa. L'elemento soggettivo del reato è caratterizzato dal dolo generico. Non sono perciò richieste, per la consumazione del delitto, né particolari modalità ingannatorie, né finalità di lucro: è sufficiente la consapevolezza e volontarietà del venditore di cedere un prodotto diverso da quello stabilito. La prova del dolo può desumersi da qualsiasi legittimo elemento, come, ad esempio, dalla condotta dell'agente, da dichiarazioni, da documenti, testimonianze, ecc.; sono, invece, vietate le presunzioni.

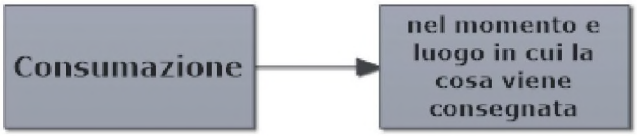

1.4 Il tentativo

È configurabile il tentativo. Integra, ad esempio, tale ipotesi delittuosa la detenzione presso il magazzino dell'azienda di articoli merceologici difformi per origine o provenienza da quanto indicato in etichetta.

1.5 Il soggetto attivo del reato

La disciplina normativa definisce il reato di frode in commercio un "reato proprio". Il "soggetto attivo" è l'individuo che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Non necessariamente deve essere un imprenditore. Può infatti commettere il reato in questione anche un preposto, un dipendente, un familiare del titolare, un rappresentante o un socio. È sufficiente che l'attività illecita si esplichi nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale. In tali casi si tratterà di verificare se la responsabilità sia ascrivibile anche al titolare dell'azienda, ovvero sia solo in carico a chi ha agito di propria iniziativa.

1.6 La persona offesa

La persona offesa dal delitto è l'acquirente, ma talvolta il reato può presentare natura plurioffensiva, in quanto può essere violato sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella concordata, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati ingannevolmente con quelli di concorrenti.

1.7 Rapporto con il reato di truffa

Il confine tra il reato in esame è quello più grave di "truffa" previsto dall'art. 640 c.p. è piuttosto labile. La stessa giurisprudenza ha dato soluzioni interpretative contrastanti.

La tesi che appare preferibile è quella che ravvisa la sussistenza della "truffa" e non della "frode in commercio" quando l'acquirente è stato indotto, per mezzo di artifici o raggiri, a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso e che dall'operazione derivi a quest'ultimo anche un danno patrimoniale.

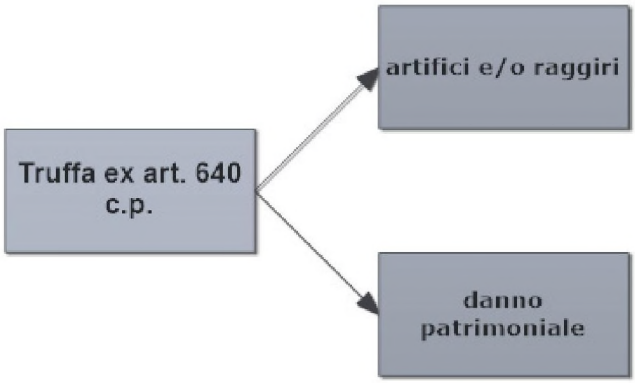

1.8 La responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001

Il reato in esame rientra tra i "reati presupposto" previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti accertata in sede penale. Ne consegue che la commissione del reato di "frode in commercio" è fonte di responsabilità per l'ente nel caso in cui la condotta delittuosa venga posta in essere da soggetti che svolgono funzioni per l'impresa e che quest'ultima ne abbia avuto interesse o vantaggio.

Ne consegue che, oltre alla penale, personale, responsabilità di coloro che hanno commesso il reato, potrà essere rilevata una responsabilità amministrativa della società, accertata dal giudice penale.

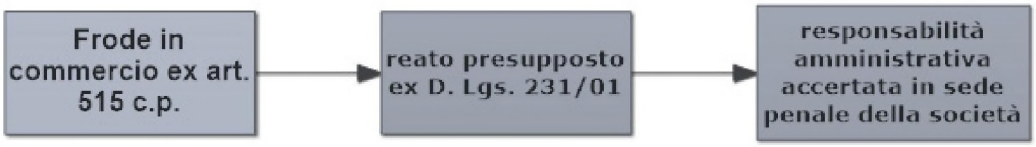

1.9 Le sanzioni

Il reato di "frode in commercio" è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

In ragione dell'articolo 517-*bis* c.p., la pena è aumentata nella misura massima di un terzo se

i fatti hanno per oggetto alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

La condanna comporta anche la pubblicazione della sentenza in ragione di quanto stabilito dall'art. 518 c.p.

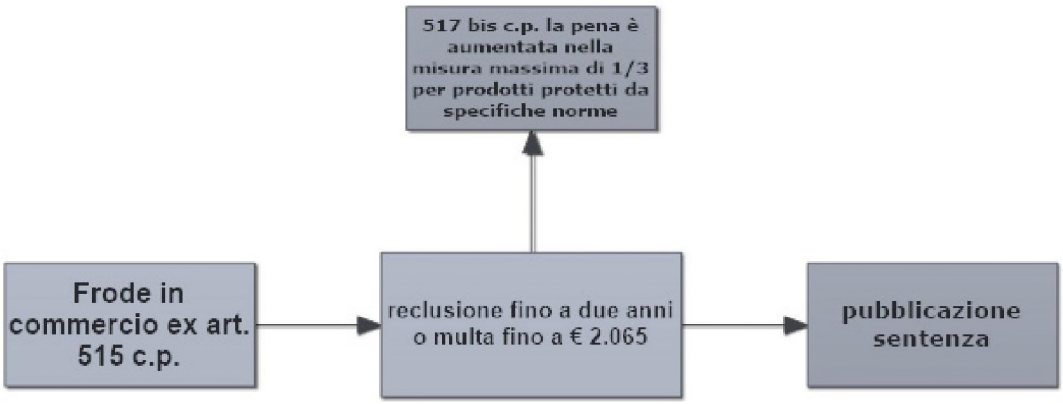

In ordine alla responsabilità amministrativa in capo alla società ex D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 25-*bis* commina una sanzione pecuniaria sino a 500 quote. La pena viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In pratica, il giudice determina dapprima l'ammontare delle quote, poi il valore monetario della singola quota. L'importo finale è dato dalla moltiplicazione tra il valore della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito. La sanzione pecuniaria potrà quindi essere ricompresa in un range che va da un minimo di euro 25.800 ad un massimo di euro 1.549.000.